



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
GABRIELE POSITANO	Relatore
STEFANIA TASSONE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.20/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22560/2022 R.G. proposto da:

AGOSTINO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA PRISCA 19, presso lo studio dell'avvocato LINO IULIANO LINO rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA GUERRERA (GRRFNC70B57H501W)

-ricorrente-

contro

SENATORE MASSIMILIANO, domiciliato elettivamente presso lo studio indicato nella pec dell'avvocato ANDREA NAPOLITANO (NPLNDR77L22G975C)

-controricorrente-

nonchè

contro



PAPA CARMELINA, ALLIANZ VIVA SPA, SENATORE MASSIMILIANO

-intimati-

Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 196/2022 depositata il 24/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere GABRIELE POSITANO.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12 giugno 1987 Giuseppe e Luciano Agostino convenivano in giudizio La Previdente (poi, Milano Assicurazioni S.p.A.), GEAS Assicurazioni, Rosaria Papa, in proprio e quale esercente la potestà sui figli (al tempo minori) Massimiliano e Annalisa Senatore (eredi di Cosimo Senatore), Antonietta Sollazzo e Carmelina Papa (eredi di Vincenzo Papa) e il commissario liquidatore di Firenze Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 28 giugno 1974.

La domanda veniva rigettata dalla Sezione Stralcio del Tribunale di Paola, con sentenza n. 54/2006, per difetto di integrità del contraddittorio.

Con sentenza n. 1207/2011, la Corte di Appello di Catanzaro, rilevata la violazione del contraddittorio, dichiarava la nullità degli atti processuali successivi alla prima udienza e rimetteva le parti dinnanzi al giudice del primo grado per la riassunzione del giudizio.

Con atto di citazione del 29 febbraio 2012, Giuseppe e Luciano Agostino riassumevano il processo davanti al Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea - proponendo domanda di ristoro per le lesioni subite quali terzi trasportati in occasione dell'incidente stradale del 28 giugno 1974, in cui persero la vita Vincenzo Papa e Cosimo Senatore, rispettivamente proprietario e conducente



dell'autovettura Alfa Romeo Giulia sulla quale viaggiavano anche gli attori, Giuseppe e Luciano Agostino.

Deducevano che, all'esito del giudizio penale definito con sentenza n. 110/1984, il Tribunale penale di Paola aveva accertato che l'incidente per cui è causa era imputabile, in ragione del 60%, a Giuseppe Sgrò, quale proprietario e conducente della Fiat 124 coinvolta nel sinistro, e, in ragione del 40%, a Cosimo Senatore, conducente dell'autovettura Alfa Romeo. Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno subito da parte degli autori (e loro eredi), nonché contro le rispettive compagnie assicurative, contrattualmente o legalmente tenute a risponderne.

Si costituivano Milano Assicurazioni S.p.A. (già La Previdente S.p.A.) e Aviva Italia S.p.A. (già GEAS Assicurazioni S.p.A.) eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Si costituiva anche Annalisa Senatore, quale erede di Cosimo Senatore, chiedendo la rimessione in termini per l'esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell'incidente in cui aveva perso la vita il proprio genitore.

Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Paola dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite da Giuseppe e Luciano Agostino, rigettandone la domanda proposta nei confronti dei convenuti; dichiarava inammissibile la domanda proposta da Annalisa Senatore; compensava le spese di lite tra gli attori e la Senatore; condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Milano Assicurazioni S.p.A. e di Aviva Italia S.p.A.

Avverso tale sentenza, Giuseppe e Luciano Agostino, con atto di citazione notificato il 9-13 luglio 2020, proponevano appello. Con autonome comparse di risposta, si costituivano Massimiliano Senatore (in qualità di erede di Cosimo ed in luogo di Annalisa) e la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A., Div.



La Previdente), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 24 febbraio 2022, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Giuseppe e Luciano Agostino nei confronti di Milano Assicurazioni S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) e di Sgrò Giuseppe; accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto da Giuseppe e Luciano Agostino nei confronti di Senatore Annalisa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava il danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e condannava Annalisa Senatore, quale coerede del defunto Cosimo Senatore, al pagamento in proporzione della sua quota ereditaria; condannava Giuseppe e Luciano Agostino, in solido, al pagamento, in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già, Milano Assicurazioni S.p.A.) e di Senatore Massimiliano, delle spese del giudizio di appello e condannava Annalisa Senatore al pagamento, in proporzione della sua quota ereditaria, in favore di Giuseppe e Luciano Agostino, delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Luciano Agostino, anche nella qualità di erede di Giuseppe Agostino, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Massimiliano Senatore.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937, 2938, 2939. 2947, 1310, 2055 c.c., 166 e 167 c.p.c. e della legge n. 990 del 1969, artt. 18, 23, 26 e art.112 c.p.c., nonché vizio di extrapetizione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che le eccezioni di prescrizione sollevate dall'impresa che assicurava la Alfa Romeo Giulia di proprietà di Vincenzo Papa e, in appello, anche da Massimiliano Senatore fossero tempestive e per aver esteso l'efficacia dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'impresa di



assicurazione anche nei confronti degli eredi di Vincenzo Papa e di Cosimo Senatore.

Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte d'Appello di Catanzaro avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione avesse effetti nei confronti dei predetti eredi di Papa e Senatore, con la sola eccezione di Senatore Annalisa, che, costituendosi in giudizio, nulla aveva eccepito in corso di procedimento.

Secondo il ricorrente la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale sarebbe inapplicabile al caso di specie, attesa la peculiarità della situazione processuale di Massimiliano Senatore, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ma costituitosi in quello di appello. La sua posizione processuale sarebbe assimilabile a quella di Annalisa Senatore. Infine, assume la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla GEAS Ass.ni (oggi Allianz Viva S.P.A.) e, conseguentemente, priva di effetti favorevoli in favore di Massimiliano Senatore.

Il motivo è infondato.

Questa Corte intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui "in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccepiente", ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato "abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia ommesso di eccepirla a sua volta" (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01).

Nel procedimento esaminato nella massima richiamata questa Corte, cassando la sentenza di merito, ha affermato il principio della



estensione dell'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica. Estensione riferita alla posizione del responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo. Fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conforto nella successiva pronuncia con la quale si è ribadito che "in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez. 3 - n. 31071 del 28/11/2019).

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la posizione di Massimiliano Senatore non è sovrapponibile a quella di Annalisa Senatore, atteso che la condotta processuale del primo è proprio quella descritta nel primo capoverso della massima citata dalla Corte territoriale per cui "l'eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore, co-obbligato solidale, con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio".

La posizione di Annalisa Senatore è quella pure descritta nella citata decisione, nell'ipotesi in cui, "costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultim(a) espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione



sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepsca in corso di procedimento".

Correttamente la Corte territoriale ha qualificato la condotta della Senatore quale manifestazione tacita di "volontà di rinunciare all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore)".

Quanto alla tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Compagnia Aviva, la censura è inammissibile in quanto nuova, perché il tema non è stato trattato dalla Corte territoriale e parte ricorrente non ha dedotto di avere sottoposto la tematica al giudice di merito.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2947 cc, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto che il termine di prescrizione per la Compagnia di Assicurazione dell'Alfa Romeo e per gli eredi di Vincenzo Papa e Cosimo Senatore iniziasse a decorrere dalla morte di questi ultimi, avvenuta il giorno del sinistro. Secondo il ricorrente le caratteristiche del sinistro in oggetto avrebbero evidenziato esclusivamente la responsabilità di Sgrò, mentre il coinvolgimento responsabile di Senatore sarebbe emerso solo al momento del deposito della sentenza penale, che aveva riconosciuto la responsabilità di entrambi i conducenti.

Prima di quel momento i danneggiati non sarebbero stati nelle condizioni di avere consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta di Cosimo Senatore. Pertanto, la prescrizione non avrebbe prodotto effetti, né in favore della Compagnia Allianz Viva S.p.a. (già Aviva Italia Spa e, prima ancora, GEAS Ass.ni S.p.a.), né degli eredi di Papa e Senatore.

La censura è infondata.



La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 2947 c.c. comma 3 secondo cui "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato. o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile".

Nello stesso modo la Corte d'appello ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui "qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita" (Cass Sez. 3, Sentenza n. 12907 del 13/07/2004).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2024

Il Presidente

Lina Rubino

